

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

DATA **03 DIC. 2018**

N. **356-29032/2018**

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI E PER LA MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI.

SOCIETA': S.S.A. DI ARCIDIACONO S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA GIAVENO, 133 – RIVALTA DI TORINO

P. IVA: 10044030012

POS.N.: 017396

Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 155-37395/2008 del 20/6/2008 è stata rilasciata all'Impresa S.S.A. di Arcidiacono Giuseppe; ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore provenienti da terzi, presso il sito di Via Giaveno, 133 – Rivalta di Torino, sino alla data del 20/6/2018;
- l'autorizzazione rilasciata poneva i limiti e le condizioni per lo svolgimento dell'attività, sulla base delle vigenti norme in materia ambientale; stabiliva, tra l'altro, i limiti e la capacità massima di rifiuti stoccabili presso l'impianto;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo n. 12-17250/2009 del 17/4/2009, è stata variata la titolarità della suddetta autorizzazione in "S.S.A. di Arcidiacono S.r.l.";;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 17-11526/2013 del 27/3/2013, a seguito di istanza, è stata approvata una modifica sostanziale (ampliamento) dell'insediamento;
- con nota datata 15/12/2017, prot. Città Metropolitana di Torino (in seguito C.M.To) n. 154741 del 20/12/2017, e successive integrazioni prot. C.M.To n. 156868 del 27/12/2017, la Società ha presentato istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rinnovo dell'autorizzazione, rinviando la trasmissione della documentazione tecnica del caso;
- con nota prot. C.M.To n. 5463 del 15/1/2018 si è data comunicazione ex art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. di avvio del procedimento;
- in data 15/1/2018, con nota prot. C.M.To n. 5459, gli Uffici del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale hanno chiesto al Comune di Rivalta di Torino e all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Torino – di far conoscere eventuali pareri o osservazioni in merito alla suddetta domanda ed all'esercizio dell'attività presso la sede operativa in oggetto;

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità A
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 0
www.cittametropolitana.torino.it - PEC protocollo@cert.cittametro

- con nota del 15/6/2018, prot. C.M.To n. 73668 del 18/6/2018, a seguito di sollecito e preavviso di diniego ex art. 10bis della L. 241/90 formulato da questa Amministrazione con nota prot. n. 63257 del 24/5/2018, la Società ha trasmesso gli elaborati tecnici necessari al prosieguo dell'iter amministrativo relativo alla suddetta domanda;
- stante quanto sopra, nella fase di espletamento dell'istruttoria (e dell'acquisizione dei pareri di competenza), con nota prot. C.M.To n. 74580 del 20/6/2018 si è data comunicazione all'Impresa delle modalità previste per la temporanea prosecuzione dell'attività (facendo salvo il rispetto delle prescrizioni gestionali contenute nella Determinazione n. 155-37395/2008 del 20/6/2008 e s.m.i.);
- con nota prot. n. 80603 del 4/7/2018 gli Uffici del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale hanno invitato gli Enti sopra richiamati a far conoscere il proprio parere anche a seguito degli elaborati tecnici integrativi presentati dalla Società;
- con nota prot. n. 90358 del 30/7/2018 sono state chieste informazioni supplementari riguardanti in sintesi: dotazioni e modalità gestionali, quantitativo massimo stoccabile di motoveicoli, stato di efficienza delle apparecchiature e bacini di contenimento, modalità e aree di stoccaggio pneumatici, allestimento cantilever, stato di usura della superficie impermeabilizzata, riscontro dell'esecuzione degli interventi prescritti dal Servizio Gestione Risorse Idriche della C.M.To in sede di approvazione del P.P.G., dispositivo di rilevazione della radioattività, indicazione dei dispositivi antincendio, sistemi di rilevazione e allarme;
- con nota del 4/9/2018, prot. C.M.To n. 104300 del 14/9/2018, la Società ha chiesto una proroga dei termini posti per l'invio della suddetta documentazione, poi prodotta con nota del 28/9/2018, prot. C.M.To n. 109894 dell'1/10/2018;
- con successive note prott. C.M.To nn. 123941 del 31/10/2018 e 127682 del 12/11/2018, la Società ha inviato documentazione relativa alla disponibilità dell'immobile.

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento regionale del 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)" prevedeva che i titolari dei centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso, dovessero presentare un piano di prevenzione e di gestione; con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 938-46906/2012 del 23/11/2012 (che ha sostituito, rendendolo privo di efficacia, l'atto n. 404-30652/2008 del 15/5/2008) è stato approvato, ai sensi del D.P.G.R. 20/2/2006 n. 1/R e s.m.i., il piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- alla data di emanazione del presente provvedimento il Comune e l'ARPA - Dipartimento Provinciale di Torino - non hanno comunicato osservazioni ostative in merito alla documentazione trasmessa dalla Società ad integrazione dell'istanza di rinnovo;
- il sito, nella disponibilità del soggetto istante, non ricade nelle aree di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003 (vincoli escludenti o limitanti), e le caratteristiche tecnico-impiantistiche, organizzative e gestionali descritte nel progetto presentato il 18/6/2018, e successive



integrazioni, consentono lo svolgimento dell'attività in modo tale da minimizzare i rischi per le matrici ambientali interessate, ove rispettate specifiche prescrizioni nella fase di esercizio;

- alla luce della vigente codifica e classificazione, i rifiuti costituiti da autoveicoli a motore oggetto delle operazioni svolte presso i centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore o rimorchi sono riconducibili, dalla lettura dell'allegato D del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", ai codici di seguito riportati:

- CER 16.01.04* Veicoli fuori uso non bonificati, classificati "rifiuti speciali pericolosi";
- CER 16.01.06 Veicoli fuori uso bonificati, classificati "rifiuti speciali non pericolosi";

- dall'attività di bonifica e smontaggio dei citati veicoli fuori uso derivano in genere le parti e le componenti che di seguito si riportano, con i relativi codici CER, quale riferimento gestionale e operativo:

RIFIUTI PERICOLOSI:

- oli, di cui ai codici CER [13.02.07], [13.02.04], [13.02.05], [13.02.06], [13.02.08], [13.01.13],
- assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, di cui al COD CER [15.02.02];
- apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, di cui al COD CER [16.02.11];
- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- filtri, di cui al codice CER [16.01.07];
- batterie, di cui al codice CER [16.06.01];
- liquidi anticongelanti, di cui al codice CER [16.01.14];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- componenti esplosivi (air bag), di cui al codice CER [16.01.10];
- pastiglie per freni, contenenti amianto, di cui al codice CER [16.01.11];
- liquido per freni, di cui al codice CER [16.01.13];
- carburanti, di cui al codice CER [13.07.01], [13.07.03];
- componenti contenenti mercurio CER [16.01.08];
- componenti contenenti PCB CER [16.01.09];

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI:

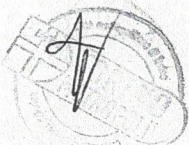
- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.01], [16.08.03];
- pneumatici, di cui al codice CER [16.01.03];
- serbatoi per gas liquido, di cui al codice CER [16.01.16];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.01] e [16.08.03];
- vetro, di cui al codice CER [16.01.20];
- plastica (paraurti e cruscotti), di cui al codice CER [16.01.19];
- pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11, di cui al codice CER [16.01.12];

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it - PEC protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it



- liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14, di cui al codice CER [16.01.15];
 - veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, di cui al codice CER [16.01.06];
 - metalli ferrosi, di cui al CER [16.01.17];
 - metalli non ferrosi CER [16.01.18];
- in relazione al deposito dei rifiuti costituiti da autoveicoli già bonificati (CER 16.01.06), si constata che tali carcasse derivano dalle operazioni di trattamento finalizzate a rendere le stesse idonee alle successive fasi di recupero; risultano quindi sostanzialmente prive di componenti che possano arrecare pregiudizio all'ambiente, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni tecniche e gestionali per la messa in sicurezza delle vetture, così come richiamate nell'autorizzazione; sulla base della provenienza, delle caratteristiche qualitative/merceologiche, e destinazione prevista, le carcasse medesime a valle del trattamento di bonifica sono riconducibili ai rifiuti di cui al punto 5.1 dell'Allegato I – sub allegato I – del DM del 5/2/98 e s.m.i., che costituisce norma tecnica per il recupero dei rifiuti, ancorché in ambito di c.d. *procedura semplificata*, ex art. 216 del D.Lgs. 152/06;
 - lo stoccaggio dei rifiuti suddetti presso il centro di raccolta in oggetto costituisce una fase propedeutica alle successive attività di recupero, riconducibile alla messa in riserva di cui all'allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/2006; in relazione a tale fattispecie, il DM 5/2/98 stabilisce, all'art. 6 – comma 4 – che in ogni caso “...presso l'impianto di produzione del rifiuto <omissis>.... I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione”;
 - all'art. 208 c. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stabilito che “...l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione (Città Metropolitana) che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa...”; il rinnovo dell'autorizzazione è pertanto concesso per un periodo di dieci anni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante “*norme in materia ambientale*”, sulla base dei criteri tecnici previsti dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
 - con la Deliberazione n. 20-192 del 12/06/2000 (così come modificata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/7/2000) la Giunta Regionale ha disposto la prestazione delle garanzie finanziarie, secondo tempistiche riportate nel provvedimento medesimo per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e che l'attività in oggetto rientra in quelle indicate al punto E) dell'allegato B, per le quali è previsto che l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi debba essere calcolato considerando la capacità massima di deposito autorizzata;
 - il calcolo delle garanzie finanziarie dovrà essere eseguito secondo i criteri fissati dalla normativa e dai regolamenti vigenti;
 - per la domanda presentata, sono state corrisposte le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale, così come stabilite dalla Giunta Provinciale con Deliberazione. n. 1325-44941 del 07/12/2010.



RITENUTO:

- alla luce dell'istruttoria svolta, stante quanto sopra esposto, di approvare gli intendimenti progettuali proposti e di autorizzare ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la durata di dieci anni a far data dal 20/6/2018, la Società S.S.A. di Arcidiacono S.r.l., all'esercizio dell'attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi [R12-R13], e per la messa in riserva [R12-R13] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già autorizzata con D.D. n. 155-37395/2008 del 20/6/2008 e s.m.i.;
- in relazione alla fase gestionale e prosecuzione dell'esercizio dell'attività presso il centro, di stabilire specifiche prescrizioni tecniche da osservarsi al fine di minimizzare i potenziali effetti negativi per l'ambiente derivanti dalla conduzione dell'impianto, nel rispetto del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- di stabilire che l'esercizio della suddetta attività deve avvenire nel rispetto della prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto disposto dalla menzionata D.G.R. del 12/06/2000.

PRESO ATTO CHE:

- per l'adozione del presente atto, l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa il termine di centottanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

VISTI:

- il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale", ed in particolare l'art. 208 relativo all'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- il D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e la D.G.R. n. 53-11769 del 16/2/2004 contenente gli indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. medesimo;
- la Legge 241/90 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;



- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il D.Lgs. 46/2014;
- il D.Lgs. 188/2008, il D.M. 24/1/2011 ed il D.M. 12/5/2016, n. 101;
- la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, di riordino delle funzioni attribuite alle Province;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per la gestione rifiuti;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

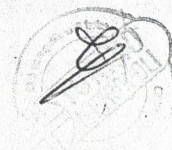
- 1) Di autorizzare, alla luce di quanto sopra esposto, la Società S.S.A. di Arcidiacono S.r.l. per una durata di dieci anni a far data dal 20/6/2018, all'esercizio dell'attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi e, inoltre, per la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., presso il sito di via Giaveno, 133 - Rivalta di Torino, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel presente atto.
- 2) Di approvare gli intendimenti progettuali e le modalità gestionali proposte, come descritti negli elaborati prodotti a corredo della richiamata domanda di rinnovo e successive integrazioni, e con riferimento al lay-out rappresentato graficamente nella tavola planimetrica datata 14/12/2017 (trasmessa a integrazione dell'istanza di rinnovo in data 15/6/2018, prot. C.M.To n. 73668 del 18/6/2018) che costituisce parte integrante del presente provvedimento come Sezione C dell'Allegato; di stabilire inoltre le seguenti capacità massime di stoccaggio:

Rifiuti conferibili all'impianto, provenienti da terzi (rifiuti autorizzati in ingresso):

Descrizione	CER	Capacità max di stoccaggio	Operazioni di trattamento
Veicoli – (veicoli fuori uso contenenti sostanze pericolose)	16.01.04*	40 unità su piazzale esterno (non sovrapponibili)	R12-R13
		4 unità in aree di bonifica all'interno del capannone (non sovrapponibili)	R12-R13
Veicoli – (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose)	16.01.06	17 unità su piazzale esterno (su due livelli)	R12 - R13
Pneumatici fuori uso	16.01.03	3 ton.	R13
Metalli ferrosi	16.01.17	6 ton.	R13
Metalli non ferrosi	16.01.18	6 ton.	R13
Plastica	16.01.19	2 ton.	R13
Vetro	16.01.20	3 ton.	R13
Componenti non specificati altimenti (limitatamente a: motori, parti di motori, monoblocchi motore, parti di sospensione, testate, lamierati, plastica, vetro, catalizzatori, ruote, metalli ferrosi e non ferrosi)	16.01.22	20 ton.	R12 - R13
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13, 16.01.14 (costituiti da parti di veicoli a motore fuori uso limitatamente a blocchi motore assemblati, blocco cambio, scatole di trasmissione contenenti principalmente oli e lubrificanti in genere)	16.01.21*	15 ton.	R12-R13

Rifiuti stoccabili nell'impianto derivanti dal trattamento effettuato in proprio:

Descrizione	CER	Capacità max di stoccaggio	Operazioni di trattamento
Autoveicoli – (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose)	16.01.06	380 unità su piazzale esterno (su due livelli)	R13



Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie i quantitativi di rifiuti stoccabili da considerare, sulla base dei criteri adottati dal Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, sono i seguenti:

	Capacità massima in ton.
Totale rifiuti speciali pericolosi	59
Totale rifiuti speciali non pericolosi	358

- 3) Di stabilire, al fine di minimizzare i potenziali impatti derivanti dall'attività, le prescrizioni da osservarsi per l'esercizio, contenute nelle Sezioni A, B e C dell'Allegato costituente parte integrante del presente atto.
- 4) Di stabilire che tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso", dalle norme statali o regionali integrative, per quanto applicabili, si intendono come qui prescritte.
- 5) L'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa relativa alla classificazione di **industria insalubre** ex R.D. n. 1265 del 1934 e s.m.i.
- 6) Di stabilire che l'autorizzazione rilasciata dovrà essere custodita (anche in copia) presso l'impianto, è da ritenersi valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dell'impianto, ed è rinnovabile; a tal fine, almeno **centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione**, dovrà essere presentata apposita domanda alla C.M.To corredata da una relazione descrittiva dello stato di fatto dell'impianto. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 7) Entro il termine di **sessanta giorni** dalla data di ricevimento del presente atto dovranno essere presentate alla C.M.To - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. Nel caso in cui le garanzie non vengano presentate entro il suddetto termine, è facoltà di questa C.M.To provvedere alla diffida e successivi provvedimenti di competenza.

SI INFORMA CHE:

- tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente



autorizzazione;

- è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso di esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;
- in relazione ai rifiuti in uscita dal centro derivanti dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso valgono, quale riferimento gestionale ed operativo, i CER riportati in premessa;
- in relazione agli interventi per l'adeguamento e la gestione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento si rimanda alle prescrizioni contenute nel piano di prevenzione e gestione approvato, ai sensi del D.P.G.R. del 20/02/2006 n.1/R e s.m.i.;
- l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e di Pubblica Sicurezza anche in relazione alla tenuta, presso l'impianto, dei relativi registri;
- la presente determinazione **non sostituisce** visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi statali, regionali, comunali; non esonera inoltre dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalle norme vigenti, anche in riferimento alle strutture esistenti ed alla manipolazione e/o stoccaggio di materiali o sostanze pericolose (ad es. carburanti, gas per autotrazione, airbags).

L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono contenere indicazioni relative ad accorgimenti previsti nella relazione tecnica progettuale prodotta e ne ribadiscono pertanto il contenuto definendolo, se del caso, in modo più preciso e dettagliato. Qualora il presente provvedimento comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta valgono le disposizioni del presente atto.

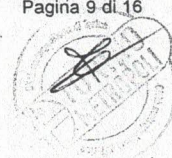
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 03 DIC, 2018

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Massimo Vettoretti)

GL/MLG



ALLEGATO

SEZIONE A - Prescrizioni per l'esercizio dell'attività di autodemolizione

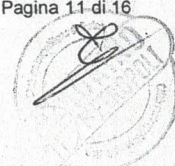
L'impianto deve risultare conforme alle specifiche progettuali allegate alla domanda presentata e successive integrazioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di bonifica e trattamento, nonché il trattamento e la messa in sicurezza dei veicoli, dovranno avvenire esclusivamente all'interno delle strutture all'uopo destinate.
- 2) le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs 209/2003 e s.m.i. Si dispone inoltre che:
 - 2.1) le operazioni di bonifica e messa in sicurezza degli autoveicoli fuori uso ritirati presso il centro dovranno essere effettuate esclusivamente al coperto nell'area all'uopo destinata, secondo le modalità e prescrizioni indicate al punto 5 (da 5.1.a a 5.1.h) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
 - 2.2) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze da utilizzarsi per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
 - 2.3) gli pneumatici fuori uso, devono essere stoccati al coperto al fine di prevenire la formazione di ristagni d'acqua ed escludere pertanto lo sviluppo di insetti molesti all'interno degli stessi;
 - 2.4) deve essere garantita idonea manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento.
- 3) L'attività dovrà essere esercitata nell'integrale rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi ed in particolare al D.P.R. n.151 dell'1/8/2011 e D.M. 1/7/2014 concernenti l'individuazione delle attività soggette ai controlli di **prevenzione incendi** e verifica delle condizioni di sicurezza.
- 4) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 20/9/2002 "Attuazione dell'art. 5 della L. 28/12/1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico", in particolare *l'estrazione dei liquidi contenuti nel circuito frigorifero (...) dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera.*
- 5) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi (linea di estrazione liquidi frigoriferi), tali da non garantire il rispetto delle prescrizioni, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla



rimessa in efficienza degli impianti medesimi.

- 6) Tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione.
- 7) L'area deve essere adeguatamente pulita, in modo da evitare odori molesti e almeno una volta all'anno deve essere sottoposta ad interventi di disinfezione e di derattizzazione, opportunamente certificati.
- 8) Le operazioni di bonifica delle vetture dovranno avvenire esclusivamente al coperto, all'interno delle strutture all'uopo destinate. Tali operazioni dovranno essere effettuate **entro DIECI giorni dalla data di cancellazione al PRA** effettuata dal centro in oggetto ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. Se la cancellazione è effettuata prima della consegna al centro di raccolta i 10 giorni decorrono dalla data di presa in carico del veicolo.
- 9) Il periodo di stoccaggio massimo dei veicoli già bonificati (C.E.R. 16.01.06) presso il centro, derivanti dall'attività di autodemolizione, è fissato in **un anno**, decorrente dalla data di avvenuta bonifica e messa in sicurezza del veicolo medesimo. Per le carcasse già bonificate ritirate da terzi, il termine decorre dalla data di conferimento presso l'impianto.
- 10) Alla luce di quanto disposto al punto 5.1.b) e 5.1e) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., la rimozione dei serbatoi di gas compresso (**gpl e metano**), l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti, nonché l'estrazione, la raccolta e il deposito dei **fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento**, costituiscono operazioni obbligatorie per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, e devono avvenire nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; pertanto l'impianto **deve essere dotato di idonee apparecchiature**.
- 11) I veicoli da bonificare non possono essere sovrapposti, viceversa il deposito delle carcasse già bonificate può avvenire mediante sovrapposizione, al massimo, di due unità, escludendo però, in qualunque condizione, il superamento dell'altezza della recinzione, al fine di garantire adeguato mascheramento dei cumuli.
- 12) L'altezza della recinzione non deve essere inferiore a metri 2.00, salvo diversa prescrizione stabilita da parte del Comune.
- 13) Lo stoccaggio degli oli esausti (olio motore, olio cambio, liquido freni) provenienti dall'attività autorizzata, deve avvenire in contenitori a tenuta stagna collocati in un'area dotata di copertura e pavimentazione onde garantire facilità di raccolta e pulizia in caso di sversamenti accidentali; deve essere anche effettuata la raccolta ed idoneo stoccaggio dei liquidi anticongelanti e di ogni altro



liquido presente nel motore. L'olio esausto detenuto deve essere conferito ad Imprese autorizzate alla raccolta e/o all'eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine. I rifiuti pericolosi costituiti da oli minerali esausti derivanti dal trattamento dei veicoli a motore effettuato presso la sede operativa devono essere tenuti in deposito per un periodo non superiore a NOVANTA giorni.

- 14) Lo stoccaggio delle batterie al piombo, provenienti dall'attività oggetto della presente determinazione, deve avvenire nel rispetto dei criteri ex D.Lgs. 188 del 20/11/2008, ed inoltre di quanto di seguito riportato:
 - 14.a) i contenitori destinati allo stoccaggio degli accumulatori esausti devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, a tenuta stagna, avente adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica, devono essere forniti di copertura e depositati all'interno del capannone su superficie impermeabilizzata;
 - 14.b) il periodo di permanenza degli accumulatori esausti nel deposito non deve superare i NOVANTA giorni;
 - 14.c) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze, individuate ai sensi del D.M. 24/1/2011, da utilizzarsi per l'assorbimento e la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori.
- 15) I contenitori delle diverse tipologie di cui al punto 13) oli esausti, e dei rifiuti liquidi (olio motore, olio cambio, liquido freni, liquido antigelo e raffreddamento) devono essere dotati di un bacino di contenimento opportunamente dimensionato o sistema analogo, avente le caratteristiche tecniche e la capacità geometrica indicate al punto 4) dell'All. I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., al fine di escludere la diffusione di inquinanti per effetto di eventuali, accidentali, sversamenti sul/nel suolo.
- 16) Il periodo di permanenza presso l'impianto degli oli e dei rifiuti liquidi non potrà superare i NOVANTA giorni.
- 17) La gestione degli airbag derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza degli autoveicoli deve avvenire nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e del D.M. 12/5/2016 n. 101.
- 18) E' fatto obbligo di attenersi a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i. in merito ai veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.
- 19) Le operazioni di deposito dovranno sempre avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione.
- 20) Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere

fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

- 21) L'attività dovrà essere gestita nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.
- 22) E' fatto divieto di bruciare i materiali ammassati.
- 23) I rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti regolarmente autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero.
- 24) Le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo.
- 25) Per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni per impedirne il trasporto eolico (reti di protezione, teli di nylon, ecc).
- 26) Deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad es. metalli di varia origine ecc.). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011.
- 27) Le operazioni di demolizione e riduzione volumetrica svolte con una gru a ragno dovranno essere effettuate unicamente su autoveicoli integralmente bonificati (CER 16.01.06) come prescritto al punto 5 (da 5.1.a a 5.1.h) dell'Allegato 1 del Dlgs. 209/2003 e s.m.i. (preventiva e completa asportazione dei rifiuti solidi e liquidi pericolosi, promuovendo inoltre la preventiva rimozione delle componenti recuperabili).
- 28) Relativamente alla conduzione del serbatoio interrato (per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi: oli, antigelo, carburanti) ed alla sua eventuale futura dismissione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

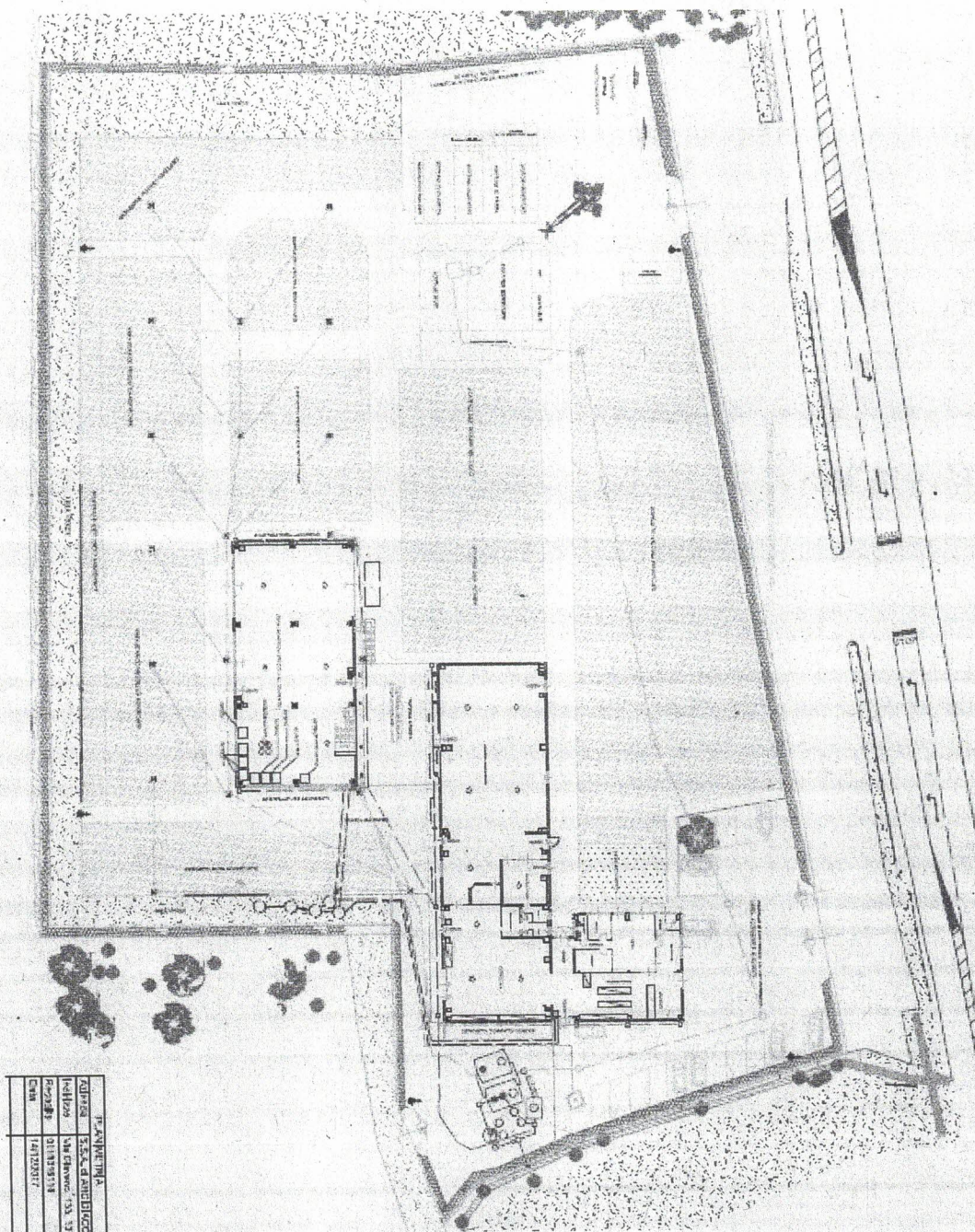
- Nella conduzione del serbatoio interrato devono essere attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.
- Il conduttore del serbatoio deve tenere un libretto aggiornato contenente: l'anno di installazione, il nome del titolare della concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari, i controlli periodici di funzionalità, le prove di tenuta effettuate, le eventuali modifiche apportate, nonché la registrazione di eventuali anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.
- Deve essere effettuata almeno **una volta ogni tre anni** una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite: copia delle relazioni di collaudo, a firma di tecnico abilitato iscritto ad Ordine competente, dovrà essere tenuta presso l'insediamento.
- All'atto della dismissione, il serbatoio interrato dovrà essere svuotato e bonificato e si dovrà procedere all'eventuale bonifica del sito, ove necessario, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. La messa in sicurezza del serbatoio dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le normative vigenti.
- Le modalità di dismissione e di messa in sicurezza del serbatoio interrato dovranno essere preventivamente notificate, entro sessanta giorni dalla data di prevista dismissione stessa, all'Amministrazione competente e all'ARPA, salvo l'obbligo di bonifica del sito secondo la vigente normativa.



SEZIONE B - Prescrizioni di carattere amministrativo

- 1) In caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (assolto il bollo virtuale) almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione della C.M.To, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni.
- 2) In caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza, dovrà essere presentata domanda tramite Posta Elettronica Certificata (assolto il bollo virtuale). L'efficacia di tale variazione è subordinata all'adozione di apposito provvedimento amministrativo.
- 3) L'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e tramite Posta Elettronica Certificata la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; entro lo stesso termine, dovrà essere trasmessa alla C.M.To, all'ARPA e al Comune territorialmente competente una relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto al competente Albo professionale, di descrizione delle modalità di ripristino ambientale finale dell'area, che dovrà risultare fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali interessate.
- 4) Deve essere garantito l'accesso agli impianti alle Autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto.
- 5) L'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 6) La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza delle altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività in oggetto e la medesima decade in conseguenza del diniego, della revoca o annullamento degli stessi.

Sezione C



Progetto	14/12/2017
Disegnato	14/12/2017
Verificato	14/12/2017
Approvato	14/12/2017

La presente copia, composta di n. 16 facciate, è conforme all'originale. Esistente presso questo ufficio. Torino, 03/12/2018

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it - PEC protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it



Istruttore Amm.vo - Contabile

Vincenza Ferretti
Vincenza Ferretti
Pagina 16 di 16

DATA 12/12/2018

IL SOTTOSCRITTO ☒ F. URSELLA
☐ A. LALLA
☐ _____

DEL SERVIZIO LC0

DICHIARA DI AVER CONSEGNATO COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA
DETERMINAZIONE AUTORIZZATIVA

N. 356-29032 DEL 3/12/2018

RILASCIATA ALLA DITTA S.S.A. DI ARCIDIACONO S.R.L.

POSIZIONE: 017396 COMUNE: RIVALTA DI TORINO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA PER LA
MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA
ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI E PER LA
MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI

CONSEGNANDONE COPIA A MANI DI: LUCA VALDINI

IN QUALITA' DI ☐ TITOLARE ☒ DELEGATO

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

☐ C.I. RILASCIATA DAL COMUNE DI:

☒ PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DALLA ☒ MOTORIZZAZIONE DI UCO

☐ PREFETTURA DI _____

N. 0176254237 ☐ DEL ☒ SCAD. 12/1/2021

APPLICATI SUL PROVVEDIMENTO:

N. MARCHE DA BOLLO € 16,00: 4

N. DIRITTI DI SEGRETERIA € 0.52: 4 (2.08€)

Il Ricevente

Timbro e Firma
del servizio

CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO

19 DIC. 2018

SPORTELLO AMBIENTE

Protocollo n. ____140409/LB7/VF

Posizione n. 017396

Tit. 10 Cl. 5

*Il n. di protocollo e il n. di posizione
devono essere citati nella risposta*

Torino, 12/12/2018

Spett.le
S.S.A. di ARCIDIACONO S.R.L.
Via Giaveno, 133
10040 RIVALTA DI TORINO

e p.c. Egr. Sig.
SINDACO
del Comune di
10040 RIVALTA DI TORINO

Spett.le
ARPA Dipartimento Provinciale
di Torino
Via Pio VII, 9
10135 TORINO

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI E PER LA MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI.

SOCIETA': S.S.A. DI ARCIDIACONO S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA GIAVENO, 133 - RIVALTA DI TORINO

Con la presente si comunica che il Dirigente del Servizio, con Determinazione n. 356-29032/2018 del 03/12/2018 ha adottato il provvedimento in oggetto.

Si richiede pertanto di provvedere al ritiro della copia conforme dell'atto (tramite il Vs. legale rappresentante oppure un incaricato munito di delega), presso il ns. Sportello Ambiente, sito in C.so Inghilterra, 7 - Torino - in orari e giorni consultabili sul sito:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/sportello-ambiente>

muniti di 4 marche da bollo di Euro 16,00 cadauna (salvo i soggetti esenti da tale obbligo), di Euro 2,08 in contanti per i diritti di segreteria, Delega e di valido documento di riconoscimento.

Agli Enti in indirizzo che leggono per conoscenza si comunica che il provvedimento è visionabile e scaricabile presso il sito Internet della Città Metropolitana di Torino, alla pagina

Home > Canali Tematici > Istituzionale > Albo Pretorio online

Distinti saluti.

Il Responsabile della Segreteria
(Maria GARZO)



DATA 13/12/2018

IL SOTTOSCRITTO ☒ F. URSELLA
☐ A. LALLA
☐ _____

DEL SERVIZIO LC0

DICHIARA DI AVER CONSEGNATO COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA
DETERMINAZIONE AUTORIZZATIVA

N. 356-29032 DEL 3/12/2018

RILASCIATA ALLA DITTA S.S.A. DI ARCIDIACONO S.R.L.

POSIZIONE: 017396 COMUNE: RIVALTA DI TORINO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA PER LA
MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA
ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI E PER LA
MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI

CONSEGNANDONE COPIA A MANI DI: LUCA FALCONI

IN QUALITA' DI ☐ TITOLARE ☒ DELEGATO

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

☐ C.I. RILASCIATA DAL COMUNE DI:

☒ PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DALLA ☒ MOTORIZZAZIONE DI UCO
☐ PREFETTURA DI _____

N. 0176254237 ☐ DEL ☒ SCAD. 10/1/2021

APPLICATI SUL PROVVEDIMENTO:

N. MARCHE DA BOLLO € 16,00: 4

N. DIRITTI DI SEGRETERIA € 0.52: 4 (2.08€)

Il Ricevente

Timbro e Firma
del servizio

CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO

19 DIC. 2018

SPORTELLO AMBIENTE